

# Legislazione scolastica

Modulo 1° - IL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE: ORDINAMENTI E CURRICOLI.....	1
a) Europa, Stato, Regioni e Autonomia delle Istituzioni Scolastiche in campo di diritto all'istruzione.....	1
b) La struttura del Primo e del Secondo ciclo di Istruzione;.....	4
c) Gli Ordinamenti delle Scuole del primo ciclo;.....	4
d) Dagli Orientamenti 1969-1991 e dai Programmi per la scuola primaria 1985 alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo 2007.....	6
e) La valutazione: soggetti, tipologie e modalità.....	6
Modulo 2° - LA FUNZIONE DOCENTE.....	8
a) I Docenti: stato giuridico e profilo di competenze professionali, la funzione docente;.....	8
b) I Docenti: formazione iniziale, anno di formazione e prova, formazione in servizio;.....	9
c) Sviluppo professionale: le Funzioni Strumentali all'Offerta Formativa e i Collaboratori del Dirigente scolastico.....	11
Modulo 3° - IL GOVERNO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA: ORGANI COLLEGIALI, COMPOSIZIONE E COMPETENZE.....	11
a) Il Consiglio di Istituto; i Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe, il Comitato per la valutazione del servizio.....	11
b) Il Collegio dei Docenti (organo tecnico).....	11
c) Il Comitato per la Valutazione dei docenti nella L.107/15.....	12
Servizio nazionale di valutazione.....	12

## Modulo 1° - IL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE: ORDINAMENTI E CURRICOLI

### a) Europa, Stato, Regioni e Autonomia delle Istituzioni Scolastiche in campo di diritto all'istruzione

**D.P.R. 275/1999:** Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21 della L.15.03.1997 n.59 Bassanini, art 21 riguarda la scuola: autonomia e ne da i principi  
dp è uscito il regolamento dell'autonomia nel 99 (attivo dal 1 sett 2000)

#### Art.1

*(Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche)*

1. Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alle Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del **decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112**. A tal fine interagiscono tra loro e con gli enti locali promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione.

2. L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

#### Art. 3

*(Piano dell'offerta formativa)*

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

2. Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità.

3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato (votato) dal consiglio di circolo o di istituto.

4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.

5. Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.

#### Art. 4

*(Autonomia didattica)*

1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:

- a.l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
- b.la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curriculum obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui;
- c.l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- d.l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
- e.l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.

3. Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali.

4. Nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli enti locali in materia di interventi integrati a norma dell'articolo 139, comma 2, lett. b) del **decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112**. Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.

5. La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Esse favoriscono l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative.

6. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8 e tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro. Sono altresì individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate.

7. Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi formativi e la relativa certificazione sono effettuati ai sensi della disciplina di cui all'articolo 17 della **legge 24 giugno 1997 n. 196**, fermo restando il valore legale dei titoli di studio previsti dall'attuale ordinamento.

#### **Art. 5** (Autonomia organizzativa)

1. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.

2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del **decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112**.

3. L'orario complessivo del curriculum e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.

4. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa.

#### **Art. 8** (Definizione dei curricoli)

1. Il Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce a norma dell'articolo 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio:

- a.gli obiettivi generali del processo formativo;
- b.gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;
- c.le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale;
- d.l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;
- e.i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curriculum;
- f.gli standard relativi alla qualità del servizio;
- g.gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;
- h.i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali.

2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell'offerta formativa il curriculum obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte.

Nella determinazione del curriculum le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste dal comma 1, lettera e).

3. Nell'integrazione tra la quota nazionale del curriculum e quella riservata alle scuole è garantito il carattere unitario del sistema di istruzione ed è valorizzato il pluralismo culturale e territoriale, nel rispetto delle diverse finalità della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.

4. La determinazione del curriculum tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione.

5. Il curriculum della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso una integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del **decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112**, può essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali.

6. L'adozione di nuove scelte curriculari o la variazione di scelte già effettuate deve tenere conto delle attese degli studenti e delle famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto.

#### Art. 9

*(Ampliamento dell'offerta formativa)*

1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli enti locali, in favore della popolazione giovanile e degli adulti.

2. I curricoli determinati a norma dell'articolo 8 possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative, che per la realizzazione di percorsi formativi integrati le istituzioni scolastiche programmano sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali.

3. Le istituzioni scolastiche possono promuovere e aderire a convenzioni o accordi stipulati a livello nazionale, regionale o locale, anche per la realizzazione di specifici progetti.

4. Le iniziative in favore degli adulti possono realizzarsi, sulla base di specifica progettazione, anche mediante il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e a percorsi formativi personalizzati. Per l'ammissione ai corsi e per la valutazione finale possono essere fatti valere crediti formativi maturati anche nel mondo del lavoro, debitamente documentati, e accertate esperienze di autoformazione. Le istituzioni scolastiche valutano tali crediti ai fini della personalizzazione dei percorsi didattici, che può implicare una loro variazione e riduzione.

5. Nell'ambito delle attività in favore degli adulti possono essere promosse specifiche iniziative di informazione e formazione destinate ai genitori degli alunni.

con autonomia: bilancio esecutivo, non serve mandare a provveditorato e ricevere approvazione prima dell'autonomia assegnamento a scuola, ora assegnamento è decisione di dirigente scolastico primo embrione di curriculum redatto da scuola

**Legge n.107 13.07.2015** Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

- Articolo unico, con 212 commi

- Si riferisce a tutte le disposizioni preesistenti, modificandone alcune, parzialmente o totalmente, oppure abrogandone altre
- Contiene norme di immediata attuazione, mentre, per altri aspetti, delega all'emanazione di altre norme per attuare i principi e le norme generali contenute nella Legge

Il POF (previsto dall'art.3 del D Lvo 275/99) diventa nella Legge 13.07.2015 n.107 Piano Triennale dell'Offerta formativa

Art.1 c.14. L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, è sostituito dal seguente: «Art. 3 (Piano triennale dell'offerta formativa) ....»

#### PREVIGENTE Art.3

##### c. 1

Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

#### PREVIGENTE

##### c.2

Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità

#### ATTUALE Art.3 del DPR 275/99

##### c.1

Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il **piano triennale dell'offerta formativa**, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

#### ATTUALE Art.3 del DPR 275/99

##### c. 2

Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:

**PREVIGENTE**

**c. 3**

Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.

**ATTUALE Art.3 del DPR 275/99**

**c. 4**

Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto.

**PREVIGENTE**

**c.4**

[ ... ] il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.

**ATTUALE Art.3 del DPR 275/99**

**c. 5**

Ai fini della predisposizione del piano il dirigente promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti»

**PREVIGENTE  
Art.3 del DPR 275/99**

**c.5**

Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione

**ATTUALE**

**c.17 (dell'art.1 della L.107/15)**

Le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di cui al comma 136. Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale.

**ALTRI CONTENUTI**

Attuale art.3 del DPR 275/99

c.2 Il piano triennale deve contenere indicazioni per la copertura:

- a) del fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente
- b) del fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa

c.3 Il piano indica altresì :

il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (personale ATA):

- Direttore dei servizi generali e amministrativi (segretario)
- Assistenti amministrativi (impiegati di segreteria)
- Collaboratori scolastici (bidelli)

il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali

Altri contenuti del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (richiamati in vari passaggi della L.107/15 o nelle norme derivate)

- i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.
- la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, (Piano per la Formazione dei docenti)
- le modalità di attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni (c.16)
- azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale (c. 57)

Serie di provvedimenti attuativi a cui rimanda la Legge 107/15 e i Decreti del 13.04 2017

L. 107/15 >8 Decreti Legislativi di attuazione >Ulteriori provvedimenti di attuazione previsti nei D. L.v

Decreti attuativi della L.107 (tutti del 13.04.2017)

la previsione era di emanazione entro 18 mesi (c. 180), ma c'era anche la possibilità di una proroga di 90 giorni (c.182)

Decreto Legislativo	
n.59	Formazione iniziale e accesso ai ruoli nella secondaria
n.60	Promozione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio culturale e sostegno alla creatività
n.61	Revisione dei percorsi di istruzione professionale
n.62	Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed Esami di Stato
n.63	Diritto allo studio
n.64	Scuole italiane all'estero
n.65	Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita a sei anni
n.66	Inclusione scolastica degli studenti con disabilità

## b) La struttura del Primo e del Secondo ciclo di Istruzione;


Competenza in campo professionale: conoscenze contenutistiche e metodologiche, capacità relazionali, responsabilità, senso critico  
 Si cambiate le finalità e la struttura del sistema scolastico

Custodia e assistenza	Formazione delle abilità cognitive e sociali adeguate all'età
Leggere, scrivere e far di conto	Formazione dell'uomo e del cittadino
Preparare all'inserimento lavorativo	Preparare alla società della conoscenza
Struttura gerarchica e immobile	Autonomia e relazioni con l'esterno fondamentali per i fini formativi
Legislazione solo interna, anche di dettaglio	Legislazione che si rifà a principi e raccomandazioni degli organismi dell'UE
Programmi ministeriali	Indicazioni Nazionali per il Curricolo

Istituti comprensivi:

- 1 volta direzione didattica che raggruppava più scuole
- iniziati in montagna
- con più gradi di scuola
- da 2011/2012 soppressione istituzioni scolastiche autonome
- prima forma di aggregazione: 994 legge 97 x comuni con meno di 5000 ab

Sistema educativo nazionale di istruzione e formazione



## c) Gli Ordinamenti delle Scuole del primo ciclo;

**Ordinamento scolastico**

- Complesso di norme che disciplinano 1 determinata istituzione o attività: l'ordine giuridico dello stato; o militare, marittimo, scolastico by Treccani
- l'insieme delle norme relative ad un dato settore
- costituisce la regolamentazione del sistema scolastico in uno Stato (quindi si parlerà dell'ordinamento scolastico italiano o spagnolo o finlandese ecc.)
- regolamenta -
  - Gradi e ordini di istruzione -
  - Finalità e norme generali (Orientamenti Infanzia, Indicazioni Nazionali 1° ciclo) -

- Accesso al servizio scolastico -
- Funzionamento (orari, continuità, integrazione ecc.) -
- Autonomia -
- Valutazione (degli alunni, delle scuole, del personale) -
- Organici -
- Lavoro (Contratti Collettivi) -
- Rapporti con gli Enti Locali -
- Rapporti con le scuole non statali
- Ci troviamo di fronte a delle norme che vengono redatte in maniere differenti, secondo le previsioni della nostra Carta Costituzionale •
- Una difficoltà può essere costituita dai tempi in cui le norme sono state emanate, modificate, aggiornate; perciò bisogna conoscere i collegamenti fra norme diverse (la derivazione di una dall'altra, quale norma costituisce un quadro di riferimento e quale è attuativa ecc.) [orientamenti infanzia del 91 inseriti quasi tutti nel 2012]#norme redatte in tempi diversi
- forme
  - legge ordinaria (es La buona scuola, legge 107 del 2015 di 1 art con 212 commi, il 118 regola l'anno di prova, il 180 il governo)
  - decreto legislativo
  - decreto presidente della repubblica (es DPR 99)
  - decreto ministeriale
  - regolamento
- La legislazione nazionale è ordinata secondo una gerarchia:

**COSTITUZIONE ITALIANA**

**NORME DI PRIMO LIVELLO**

- Legge (legge ordinaria) – Decisa dal Parlamento
- D. Lvo (o D Lgs) – Decreto Legislativo, su delega del Parlamento, che ne indica principi e limiti
- D. P. R. – Decreto del Presidente della Repubblica, forma con cui sono emanati i Regolamenti, come ad esempio il Regolamento dell'Autonomia Scolastica (n.275/99)
- D. L. – Decreto Legge, emanato dal Governo per questioni che hanno carattere di urgenza; decade se non è ratificato dal Parlamento entro 60 gg

**NORME DI SECONDO LIVELLO**

- D. M. – Decreto Ministeriale, emanato da un Ministero su questioni specifiche
- D. I. – Decreto Interministeriale, se le questioni specifiche interessano più Ministeri, che concorrono alla sua emanazione
- D. P. C. M. – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

**NORME DI TERZO LIVELLO**

- C. M. – Circolare Ministeriale
- Note Ministeriali
- Ordinanze

**ORDINAMENTI**

Nel 2009 due DPR hanno realizzato un Riordino del Primo Ciclo di istruzione, superando l'organizzazione modulare del personale docente nelle classi:

- D.P.R. 20 marzo 2009 n.89 – Ordinamenti I ciclo
- D.P.R. 20 marzo 2009 n.81 – Utilizzo risorse umane

**Idea base**

- Inscindibilità di un'idea pedagogica da un'idea ordinamentale
- La struttura data al sistema scolastico dall'ordinamento deriva dai fini attribuiti alla scuola ed è coerente con essi (o almeno dovrebbe ...)

L. 28.03.2003 n.53

(Art.1 c.1) Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, [ ... ] uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale.


(Art.2) I decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione principi e criteri direttivi

a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità,

c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione

d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia,

in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;



D Lvo 19.02.2004 n.59 no esame 5 elementare  
SCUOLA DELL'INFANZIA D.P.R. n.89/09 – Art.2

- Chi compie 3 anni entro il 31 dicembre I(n caso di esubero domande questi bambini hanno priorità)
- "Anticipi": chi compie 3 anni entro 30 aprile 2010 Solo a queste condizioni:
  - disponibilità dei posti
  - esaurimento liste di attesa
  - locali e dotazioni funzionali


- valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti
- Modello organizzativo base 40 ore settimanali
- Possibili da 25 a 50 (richieste delle famiglie)

SCUOLA PRIMARIA D.P.R. n.89/09 – Art.4

- Chi compie 6 anni entro il 31 dicembre deve essere iscritto
- "Anticipi" facoltativi: chi compie 6 anni entro 30 aprile 2010

Modelli organizzativi

- 24 27 30 ore settimanali
- modello delle 40 ore settimanali, corrispondente al tempo pieno
- Insegnante unico (o prevalente es religione in tte classi) con cui il D.P.R. 89/09 supera l'organizzazione per 'moduli'



SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO D.P.R. n.89/09 – Art.5

orari delle classi prime

- ordinario 30 ore
- prolungato 36 ore elevabili a 40 (compresa la mensa) in via eccezionale e su autorizzazione dell'usr
- indirizzo musicale oltre l'orario obbligatorio
- prolungato nei limiti della dotazione organica provinciale su richiesta della famiglie se ci sono servizi idonei Se si può assicurare un corso intero

In generale: formazione delle classi iniziali del ciclo (competenza del d.s.) D.P.R. n.81/09 – Art.3 N° iscritti >n° classi o sezioni (rispettando i parametri dettati dagli articoli seguenti) >smistamento alunni a seconda delle scelte

D.P.R. n.81/09 – Artt. 4-5

In generale: stabilità organico org di diritto – org di fatto> Scostamenti del 10% Dal n° minimo e massimo

In generale: classi con alunni disabili> Max 20 alunni, purché: - Motivata - Si realizzino le economie previste dall'art.64 della L.133/08 - Nei limiti dell'organico

D.P.R. n.81/09 – Art.9

SCUOLA DELL'INFANZIA

- N° minimo: 18
- N° massimo : 26 elevabili a 29 se ci sono eccedenze

D.P.R. n.81/09 – Art.10

SCUOLA PRIMARIA

- N° minimo: 15
- N° massimo : 26 elevabili a 27 se residuano resti
- Pluriclassi: da 8 a 18

D.P.R. n.81/09 – Art.11

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

- N° minimo: 18
- N° massimo : 27 elevabili a 28 se residuano resti Si forma un'unica classe se le iscrizioni non superano 30 unità

D.P.R. n.81/09 – Art.5

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Classi successive alla prima: n° medio < 20, allora si ristrutturano le classi

## d) Dagli Orientamenti 1969-1991 e dai Programmi per la scuola primaria 1985 alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo 2007

55 programmi Ermini: leggere scrivere far di conto

85 nuovi programmi della scuola elementare: dpr 104

1990: legge k ha introdotto i moduli, prima 1 insegnante seguiva 1 classe e 1 insegnante assegnato a 1 scuola e basta  
epoca del governo Berlusconi

Riforme e leggi anni 2000 e 2010: non più programmi ma indicazioni nazionali PER(xk lo decide la scuola) il curricolo

- BERLINGUER (2000) Linee di Indirizzo per il curricolo (De Mauro)
- MORATTI (2004) Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati ma cm se fossero programmi (Bertagna, Moratti)
- FIORONI (2007) Indicazioni Nazionali Per il Curricolo (Ceruti, Fiorin, Fioroni)
- GELMINI (2008-10) Atto di Indirizzo per l'armonizzazione delle Indicazioni Nazionali, voti in decimi (Gelmini)

Terminologia:

POF: piano offerta formativa (legge 275)

PTOF: piano triennale offerta formativa (legge 107 del 2015)

D LVO O D LGS: decreto legislativo

DPR: decreto pres repubblica (x regolamenti)

DM: Decreto ministeriale (x intervento settoriale)

DI: Decreto interministeriale (x intervento fra più ministeri)

REG: regolamento

RAV: rapporto di autovalutazione (della scuola)

LEP: livelli essenziali delle prestazioni (scritto nella costituzione)

RUBRICA: titolo di 1 articolo

FUNZIONE: esercizio di poteri discrezionali, di decisione, nell'interesse pubblico, nel rispetto delle leggi

FATTISPECIE: situazione astratta k 1 norma ipotizza, poi nel concreto verrà applicata da chi giudica

ISTITUTO: formato da più scuole, comprende più erogatori di servizi (più plessi es sc inf+primaria+media, fa capo 1 ufficio di dirigenza)

Istituti giuridici sn le previsioni k fa la legge riguardo alcuni fatti (es maturità)

PLESSO: scuola singola

MATERNITÀ: congedo obbligatorio e facoltativo (questo può prenderlo ank il padre)

## e) La valutazione: soggetti, tipologie e modalità

DPR 22.06.2009 n.122 VALUTAZIONE

### Art.1

2 La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, ...

5 Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e

trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.

### Art.2

1 La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.

5 I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni [...]. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto.

### Art.2 - Primo ciclo di istruzione (rendimento)

1 La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.

4 La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del testo unico

5 I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni

### Art.8 - Certificazione delle competenze

1 Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine della scuola primaria e, relativamente al termine della scuola secondaria di primo grado, accompagnate anche da valutazione in decimi

6 Con decreto del Ministro [...] sono adottati i modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell'istruzione ...

LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO cambia con la L. 107/15 :

D. Lvo 62 del 13.04.2017/D. M. 741 del 03.10.2017/D. M. 742 DEL 03.10.2017/Altre Note ministeriali (annuali)

IL D.LVO 62 DEL 13.04.2017

dà attuazione all'art. 1, commi 180 e 181, lettera i) della Legge 107/2015

- valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione;
  - certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione;
  - esami di Stato al termine del primo ciclo di istruzione;
- PRINCIPI GENERALI
- La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni ; •
  - ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi ; •
  - documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze;

### AZIONI DEL COLLEGIO

- Esplicita la corrispondenza fra i voti numerici e descrizione del livello cui il voto corrisponde (= costruisce rubriche); →
- Stabilisce Criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio
- Delibera le decisioni come parte integrante del PTOF

- La scuola comunica le decisioni all'utenza

#### VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

è espressa collegialmente con un giudizio sintetico

- nella Scuola Primaria
- nella Scuola Secondaria di 1° grado (è abolita l'espressione della valutazione con il voto)

fa riferimento

- allo sviluppo delle Competenze di Cittadinanza –
- allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e al Patto di Corresponsabilità (Scuola Secondaria di 1° grado) –
- ai regolamenti dell'Istituto scolastico

di conseguenza

- non è possibile bocciare a causa del voto non sufficiente in comportamento
- Permane l'esclusione dallo scrutinio come provvedimento disciplinare di massima gravità a norma dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, solo alla SSPG (art.4 c.9-bis del DPR 249/98 integrato dal DPR 235/07)

#### AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA o all'ESAME DI STATO

Valutazione dell'apprendimento

il dirigente presiede lo scrutinio, viene precisato che è valido anche per la Primaria


AMMISSIONE A :	LIVELLI DI APPRENDIMENTO	ESITO	
	RAGGIUNTI	AMMESSO/A	
CLASSE SUCCESSIVA O CLASSE PRIMA DELLA SSPG	PARZIALMENTE RAGGIUNTI O IN VIA DI 1^ ACQUISIZIONE	AMMESSO/A	NON AMMESSO/A con decisione unanime, in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione (art.5 c.3 D Lvo 62/17)

Scuola secondaria di 1 grado

AMMISSIONE A :	LIVELLI DI APPRENDIMENTO	ESITO	
CLASSE SUCCESSIVA O ESAME DI STATO	RAGGIUNTI	AMMESSO/A	
	PARZIALMENTE ACQUISITI O NON ACQUISITI IN UNA O PIÙ DISCIPLINE	AMMESSO/A	NON AMMESSO/A con adeguata motivazione

Ulteriori requisiti di ammissione alla classe successiva o all'esame di stato scuola secondaria di 1° grado

- frequenza dei  $\frac{3}{4}$  dell'orario personalizzato da comunicare all'inizio dell'anno scolastico
- non essere incorsi nella sanzione di - esclusione dallo scrutinio finale - non ammissione agli esami di stato
- aver partecipato alle prove invalsi da svolgersi in aprile, eventualmente in sezione suppletiva (per gli esami)



VALUTAZIONE NELL'ESAME DI STATO  
principi

Distinzione fra Valutazione esterna e Valutazione interna:

- Prove Invalsi requisito di ammissione e non prova d'esame

Valorizzazione dell'intero percorso scolastico dell'allievo:

- Il voto di ammissione ha un peso rilevante nel calcolo del voto finale
- Altri riferimenti al percorso scolastico triennale : nell'attribuire il voto di ammissione nell'attribuire la lode se il voto finale d'esame è 10/10


CERTIFICAZIONE delle COMPETENZE

Primaria

- è consegnata al termine della quinta classe della primaria
- viene redatta dai docenti di classe durante lo scrutinio finale
- va consegnata in originale alla famiglie, in copia all'Istituzione scolastica o formativa successiva

Secondaria di 1° grado

- è consegnata a coloro che superano l'esame di stato (termine 1° ciclo)
- viene redatta dal consiglio di classe durante lo scrutinio finale
- è integrata da una sezione curata da invalsi riguardante i livelli conseguiti nelle prove nazionali di italiano, matematica, inglese può essere integrata – per gli alunni disabili – da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze con i contenuti del pei viene consegnata in originale alla famiglie, in copia all'istituzione scolastica o formativa successiva



## Modulo 2° - LA FUNZIONE DOCENTE

a) I Docenti: stato giuridico e profilo di competenze professionali, la funzione docente;

- contratti individuali e collettivi di lavoro:
- primaria: 22 ore settimanali insegnamento e 2 programmazione
- sc infanzia: 25 ore settimanali

- pubblico ufficiale ogni qualvolta espliciti il suo servizio
- autonomia culturale e professionale: libertà d'insegnamento e metodo
- attività d'insegnamento
- attività funzionali alla prestazione d'insegnamento (attività individuali e collegiali, pof, aggiornamento e formazione) fino a 40 ore annue

Competenze art 27 del ccnl-scuola 2006/2009

- disciplinari
- psico-pedagogiche
- metodologico-didattiche
- organizzativo-relazionali e di ricerca
- documentazione e valutazione

## b) I Docenti: formazione iniziale, anno di formazione e prova, formazione in servizio;

### Formazione iniziale

Decreto legislativo 59/2017 relativo alla formazione iniziale e alla selezione dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.

- Per la scuola primaria e dell'infanzia le precedenti regole: concorsi triennali a cui si accede con il possesso dell'abilitazione (Laurea in Scienze della formazione primaria o Diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002).
- previo superamento di un concorso per titoli ed esami, denominato percorso **FIT** (formazione iniziale, tirocinio e inserimento), superato il quale si raggiunge l'assunzione a tempo indeterminato. Il FIT consente dunque di acquisire la specializzazione (che sostituisce la precedente abilitazione all'insegnamento) e il ruolo.
- Vi si accede esclusivamente tramite concorso: ogni candidato può concorrere in un'unica regione, sia per posti comuni che per i posti di docente di sostegno. I requisiti per accedere sono costituiti dal titolo di studio (oltre ad eventuali esami/crediti) previsto dal nuovo regolamento delle classi di concorso (DPR 19/16 come integrato e corretto dal DM 259/17) e dal possesso di **24 crediti formativi (CFU/CFA)** in discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Per gli insegnanti tecnico pratici (ITP) non è richiesto il possesso di questi ultimi 24 CFU.

### Il periodo di formazione e prova

D. M. 27 ottobre 2015 n.850

Le finalità (art. 1)

- Verificare le competenze professionali
- Il Decreto individua gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente in periodo di formazione e prova
- Attività di formazione: consolidare le competenze e gli standard professionali richiesti

(INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO NEL 1° CICLO)

«COMUNITÀ EDUCATIVA, COMUNITÀ PROFESSIONALE, CITTADINANZA»

«Al suo interno (della scuola) assume particolare rilievo la "comunità professionale dei docenti" che, valorizzando la libertà, l'iniziativa e la collaborazione di tutti, si impegna e riconoscere al

proprio interno le differenti capacità, sensibilità e competenze, a farle agire in sinergia, a negoziare in modo proficuo le diversità e gli eventuali conflitti per costruire un progetto di scuola partendo dalle Indicazioni nazionali».

- Non si tratta solo di selezionare i contenuti e adattarli agli studenti
- Ma di:
  - Capacità di condurre un processo di crescita degli individui attraverso il confronto con i dati della cultura depositati nelle diverse aree disciplinari
  - Come dare senso, insieme ai ragazzi, alle cose che si fanno (insieme) a scuola
  - Come dare vita a significati condivisi intorno a contenuti culturali già dati tenendo insieme saperi costruiti altrove e saperi da (ri)edificare qui e ora

Il buon insegnante (competente e riflessivo) sa che il contenuto disciplinare passa attraverso il suo modo di raccontarlo, anzi è una cosa sola con esso Paolo Ferratini, italianista  
CONTESTO della Legge 13.07.2015 n.107

- obbligatorietà della formazione carta del docente (121, 122, 123)
- formazione continua, permanente e strutturale (124)
- piano nazionale di formazione (125)
- fondo per la valorizzazione del merito e bonus (126, 127, 128) stabilisce criteri x l'assegnazione del bonus il comit x valutaz dei docenti
- l'art.11 del t.u., riformato dalla l.107, parla di comitato per la valutazione dei docenti

**D. L.vo 16.04.1994 n.297**  
**TESTO UNICO – Art.11**

Comitato per la Valutazione del servizio dei docenti

Istituto > 50 doc →

Istituto ≤ 50 doc →  
**D. L.vo 16.04.1994 n.297**  
**TESTO UNICO**

Comitato per la Valutazione del servizio dei docenti

Istituto > 50 docenti →

Istituto ≤ 50 docenti →


Membri eletti dal collegio docenti nel suo seno

Presidente: dir. didattico o preside

Durata in carica 1 anno scolastico


**Legge 13.07.2015 n.107**  
**Art.1 c.129**

Comitato per la Valutazione dei docenti (composizione allargata)



**Legge 13.07.2015 n.107**  
**Art.1 c.129**

Comitato per la Valutazione dei docenti (composizione ristretta, per l'anno di formazione e prova)



Presidente: dirigente scolastico

Durata in carica 3 anni scolastici

D. M. 27 ottobre 2015 n.850

Chi è tenuto al periodo di formazione e prova (art.2)

- Neoassunti a tempo indeterminato
- Chi non l'ha completato (formazione e prova vanno effettuati entrambi)
- Passaggi di ruolo
- Chi non l'ha superato per esito negativo della valutazione (entrambi solo per una volta)

Chiarezza sui servizi utili (art.3) = > 180 gg di servizio complessivi(ank vacanze, no malattie) di cui = > 120 di attività didattiche

Criteri per la valutazione (art.4)

- Competenze culturali, disciplinari didattiche e metodologiche, con riferimento a nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento
  - Importanza della figura del TUTOR e della condivisione della programmazione e realizzazione dell'attività didattica e formativa.
  - Competenze e compiti del TUTOR (art.12) - Esperienza e titoli - Accoglienza, facilitazione, ascolto - Collaborazione, consulenza - Osservazione reciproca in classe Riconoscimento economico, specifica attestazione valida per il curriculum e per la valorizzazione (bonus)
- Competenze relazionali, organizzative e gestionali
  - Attitudine collaborativa nei diversi contesti, interazione con le famiglie e con il personale scolastico, capacità di affrontare situazioni complesse e dinamiche interculturali, partecipazione attiva e sostegno ai piani di miglioramento
- Osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti alla propria funzione
  - Si riferisce al D Lvo 165/01, al Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e al Regolamento dell'Istituto
- Partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi che queste prevedono
  - Qui vengono in rilievo gli strumenti che sono istituiti per l'anno di formazione e prova, esplicitati all'art. seguente

Strumenti di lavoro (artt. 5 ~ 11)

- Bilancio delle competenze iniziale e finale (in collaborazione con l'insegnante tutor)
- Patto per lo sviluppo professionale e obiettivi di sviluppo delle competenze da raggiungere attraverso le attività di formazione e prova (con il d.s.)
- Incontri iniziali e conclusivi
- Attività formativa, comprendente - laboratori formativi (s'identificano anche le aree trasversali) - attività on-line - elaborazione di un proprio portfolio individuale


- Attività fra pari (tutor e osservazione in classe), peer to peer, tutor osserva docente e viceversa
- Nel 2017 vengono introdotte due novità:
  - Il tema dello SVILUPPO SOSTENIBILE tra i nuclei fondamentali dei laboratori formativi (almeno 1 dei 4 laboratori previsti è opportuno sia dedicato a questo tema) -
  - VISITING «Visite alle scuole accoglienti che si caratterizzano per una consolidata propensione all'innovazione organizzativa e didattica, capaci di suscitare motivazione, interesse, desiderio di impegnarsi in azioni di ricerca e di miglioramento»

La procedura (art. 13)

- Comitato per la Valutazione dei docenti nella sua composizione ristretta
- Colloquio
- Presenza di diritto del tutor (pubblico ufficiale: ha capacità decisionale, le decisioni possono influire sulle capacità giuridiche altrui)
- Il parere può essere espresso anche in assenza di colloquio, oppure il colloquio può essere differito per motivi inderogabili e solo una volta.
- Istruttoria prodotta dal docente tutor
- Relazione del Dirigente Scolastico (visita/e in classe, almeno una volta, secondo l'art.15)
- Portfolio professionale del docente neo-assunto k contiene
  - Descrizione del proprio curriculum professionale
  - Bilancio iniziale delle competenze
  - Documentazione delle fasi di progettazione didattica, delle attività svolte e delle azioni di verifica intraprese • Bilancio conclusivo delle competenze professionali
  - Piano di sviluppo professionale
  - Il portfolio è presentato al DS, che lo trasmette al Comitato per la valutazione almeno 5 giorni prima della data fissata per il colloquio

La procedura (art. 14)

- Parere del Comitato: obbligatorio ma non vincolante per il d.s. (alla fine è il dirigente k cmq decide (con opportune motivazioni se contrarie alla decisione del comitato)
- Il d.s. procede alla valutazione
  - Favorevole: provvedimento di conferma in ruolo
  - Sfavorevole: provvedimento di ripetizione dell'anno di formazione e prova
- 2° anno: Verifica obbligatoria di un Dirigente Tecnico (ispettore)>relazione> nuovo parere del Comitato
- Tempi: tutti i provvedimenti entro il 31 agosto devono essere notificati all'interessato



se anno di prova all'infanzia, per passare alla primaria bisogna farlo anche lì  
 Un caso particolare è quello del «manifestarsi di gravi lacune di carattere culturale, metodologico-didattico e relazionale», caso in cui «il DS richiede prontamente apposita visita ispettiva»  
 Non si tratta della verifica nel secondo anno di prova, ma di una visita ispettiva, che, quindi, può essere richiesta fin dal primo anno di formazione e di prova, come avviene nelle situazioni di grave problematicità.

#### Formazione in servizio

D.Lgs n. 297/1994 cm diritto-dovere

2006/2009 cm diritto-dovere

legge 107/2015 cm obbligo: obbligatoria, permanente, strutturale(e autoformazione con 500 E)

### c) Sviluppo professionale: le Funzioni Strumentali all'Offerta Formativa e i Collaboratori del Dirigente scolastico

## Modulo 3° - IL GOVERNO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA: ORGANI COLLEGIALI, COMPOSIZIONE E COMPETENZE

### a) Il Consiglio di Istituto; i Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe, il Comitato per la valutazione del servizio

Consiglio di istituto: in carica x 3 anni  
 fino a 500 alunni

- 6 rappresentanti docenti
- 1 rappresentante del personale amministrativo, tecnico e ausiliario
- 6 rappresentanti dei genitori (uno in meno e uno studente x sup)
- dirigente scolastico

più di 500 alunni

- 8 docenti
- 2 personale amministrativo, tecnico e ausiliario
- 8 genitori
- dirigente scolastico

poteri

- elabora autofinanziamento
- aptova ptof, programma annuale, conto consuntivo
- regolamento interno, calendario, attrezzi, attività
- parere su andamento dell'istituto
- invia annualmente 1 relazione all'Ufficio Scolastico Regionale
- elegge 1 giunta esecutiva: 1 docente, 1 personale, 2 genit k con dirigente e direttore dei servizi generali propone programma annuale

Consigli di intersezione: scuola infanzia (ank 1 genitore)

Consigli di interclasse: primaria (ank 1 genitore)

Consiglio di classe: secondaria

- primo gr: 4 genit
- sec grado: 2 genit 2 studenti

presieduti da dirigente

x coordinamento didattico e e valutazione periodica solo docenti presenti  
 formulano al collegio docenti proposte x azione educativa e didattica  
 hanno competenza in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione

### b) Il Collegio dei Docenti (organo tecnico).

Collegio docenti: all'inizio di ciascun anno scolastico

- docenti e dirigente
- elaborazione ptof, formazione, orientamento, libri, calendario naz
- proposte x formaz classi e orari lezioni
- valuta andamento dell'azione didattica
- modalità e criteri di valutazione e scrutini

## Servizio nazionale di valutazione

Con D.Lgs n. 286/2004, con D.Lgs n.285/1999

Valutare efficienza/efficacia

periodicità triennale x valutazione scuola

Rav: punti di forza e debolezza a confronto con dati internaz e naz

piano di miglioramento: cose da migliorare es invalsi andate meno, si pianifica cosa fare

2011 SNV:

- invalsi: prove di valutazione
- indire: sostegno a processi di miglioramento, innovazione, formazione
- contingente ispettivo: valuta scuole e dirigenti

### QUESITI DI LEGISLAZIONE SCOLASTICA

*Il docente in anno di prova:* deve svolgere formazione specifica

*Il comitato per la valutazione del docente in prova:* valuta la prova e stabilisce i bonus

*L'anno di prova:* si può ripetere solo una volta

*I temi nuovi per i laboratori formativi introdotti nel 2017 sono:* sviluppo sostenibile e visiting

*Secondo il DM 850/15 l'anno di prova e la formazione per il neo-assunto:* sono entrambe obbligatorie

*I giorni di servizio per la validità dell'anno di prova sono:* 180 giorni di cui almeno 120 di attività didattica

*La legge 59/97:* ha fra i suoi obiettivi quello di avvicinare le sedi decisionali ai cittadini

*Il decreto dell'autonomia scolastica:* riguarda tutti i gradi di scuola

*L'autonomia scolastica:* comporta che le regole degli istituti scolastici devono rispettare le norme generali (autonomia funzionale)

*Il numero minimo di alunni per formare una classe di scuola primaria è:* 15

*La legge che ha stabilito i due cicli di istruzione è:* la legge 53/03

*Dopo la legge 53/03 e in sua attuazione:* sono state emanate le Indicazioni nazionali al posto dei programmi

*La legge 107/15 ha delegato numerose norme attuative; nell'aprile 2017:*

a) sono stati emanati 8 Decreti Legislativi di attuazione (CORRETTA)

b) sono stati emanati 8 Decreti Legislativi di perfezionamento

c) si sono potuti emanare solo due Decreti attuativi

d) non sono state emanate norme delegate

*La legge 107/15:*

a) ha introdotto il POF triennale (CORRETTA)

b) ha previsto norme di attuazione per il POF

c) ha previsto la partecipazione dei genitori

d) ha riformato la redazione del POF

*Le norme del 850 modificano quelle già esistenti nel Testo Unico:* vero

*La ripetizione dell'anno di prova è possibile in ogni caso una volta sola:* falso

*Il Comitato per la valutazione dei docenti ha una composizione ristretta per la valutazione del docente in prova:* vero

*La scuola dell'infanzia accoglie i bambini dai 3 ai 6 anni e non è obbligatoria:* vero

*Nella Legge 59/97 l'articolo 21 riguarda l'autonomia della scuola:* vero

*I comuni erogano servizi per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e secondaria di primo grado:* vero

*Il DPR 275/99 non è attuativo della Legge 59/97:* falso